



COMUNE
DI CERVIA

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI
DELL'ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016**

Approvato con delibera di C.C. n.69 del 28/11/2018

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Principi

Art. 3 - Responsabile del procedimento, direttore dell'esecuzione, direttore dei lavori

Art. 4 – Programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi

Art. 5 - Controlli sul possesso dei requisiti

CAPO II – ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI A EURO 40.000

Art. 6 – Individuazione dell'affidatario.

Art. 7 – Principio di rotazione.

Art. 8 – Determinazione a contrarre e di affidamento.

CAPO III – PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A EURO 1.000.000,00 EURO E PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Art. 9 – Acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro, di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Art. 10 - Acquisizione di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00.

Art. 11 - Avviso di indagine esplorativa.

Art. 12 – Gli elenchi aperti e la scelta degli operatori economici da invitare

Art. 13 – Commissioni giudicatrici per gli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

Art. 14 – Modalità di svolgimento dei lavori del R.U.P. nel caso di utilizzo del criterio del “minor prezzo”.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 - Stipula del contratto

Art. 16 – Cauzioni

Art. 17 – Codice di comportamento

Art. 18 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con le quali il Comune di Cervia (di seguito definito Comune o Ente) procede all'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 (di seguito Codice) dando esecuzione alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC).
2. Il presente regolamento disciplina, in particolare, le procedure semplificate seguite dal Comune per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nel relativo allegato IX;
 - c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
3. Il valore dei contratti inferiore alle soglie previste dall'art. 36 del Codice non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie, qualora le esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
4. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dal Comune in osservanza della L. 190/2012, nonché gli altri provvedimenti adottati dal Responsabile della prevenzione della corruzione in materia.
5. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le soglie di valore economico previste dall'art. 36 del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano. Non sono in ogni caso considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 2 – Principi

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati nell'art. 30, comma 1 del Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1 del medesimo Codice.
2. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Comune tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
3. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 29 del Codice e dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 secondo le disposizioni della Delibera dell'ANAC in materia.
4. Restano fermi, per importi pari o superiori a Euro 1.000,00, gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art.3, comma 1, lett.cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art.3, comma 1, lett.ddd del Codice), telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché gli obblighi di ricorso alle aggregazioni e centralizzazioni delle committenze di cui all'art. 37 del Codice e quelli di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza ai sensi dell'art. 38 del Codice.
5. In presenza di contratti misti che comprendono due o più prestazioni si applicano i principi esplicitati nell'art. 28 del Codice.
6. Per gli affidamenti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera possono essere inserite apposite clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice.
7. Le procedure per l'affidamento sotto soglia di lavori, forniture e servizi devono comunque svolgersi nel rispetto:
 - delle disposizioni previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n.136”;
 - della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - dell'art. 34 del Codice, relativamente ai criteri ambientali minimi (CAM), da considerarsi non solo in

riferimento all'acquisto di prodotti/servizi e all'esecuzione di lavori, ma anche in relazione alla stesura della documentazione progettuale ai sensi dell'art. 23, comma 15 del Codice e di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- dell'art. 42 del Codice, relativamente al conflitto di interesse.

8. Per quanto riguarda l'accesso agli atti si rimanda al Regolamento comunale vigente e all'art. 53 del Codice.

9. Gli affidatari di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti "generali" di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti "speciali" di cui all'art. 83 del medesimo Codice, questi ultimi in relazione all'oggetto dell'affidamento.

10. Gli affidamenti disciplinati da presente Regolamento sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo o sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95, commi 3 e 4 del Codice e dalle Linee guida ANAC in materia, salvo quanto previsto per gli affidamenti inferiori a Euro 40.000,00 dall'art. 7 comma 1 lett. e) del presente Regolamento.

Art. 3 - Responsabile del procedimento, direttore dell'esecuzione, direttore dei lavori

1. Per ciascuna procedura, è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e, laddove la prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC), nonché, nel caso di lavori, un Direttore dei lavori (di seguito DL).

2. Il RUP svolge tutti i compiti individuati dall'art. 31 del Codice e dalle Linee guida dell'ANAC in materia non attribuiti specificamente ad altri organi o soggetti.

3. Il RUP viene nominato, in conformità alle Linee guida dell'ANAC in materia, con atto formale del Dirigente competente tra i dipendenti dell'Ente, previa eventuale intesa con il Dirigente di appartenenza, sulla base del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente, nonché delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. La nomina deve avvenire all'atto dell'adozione o revisione dei programmi o all'atto dell'avvio dei singoli interventi non inclusi nei programmi o, al più tardi, nella determina a contrattare. In assenza di nomina il RUP è individuato nel Dirigente competente.

4. Per tutte le procedure negoziate previste dall'articolo 36 del Codice, di importo pari o superiori a Euro 40.000,00, il Dirigente del Servizio Appalti-Contratti-Controlli (di seguito Servizio Appalti) o il Responsabile della CUC, esercita le seguenti competenze inerenti la fase di affidamento: sottoscrive le lettere di invito, nomina la commissione giudicatrice nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, adotta nel corso della procedura di gara gli atti definitivi autonomamente impugnabili, salvo specifico incarico al R.U.P.; per i restanti atti/adempimenti si procede come previsto dalla legge, dalle Linee guida dell'ANAC e secondo circolari/direttive/atti equivalenti assunti dal predetto Dirigente.

5. Al fine di prevenire eventuali contenziosi, il RUP, per le procedure di importo pari o superiore a Euro 150.000, si avvale della consulenza del servizio legale;

6. Il RUP, congiuntamente al DL e al DEC, ove diverso, controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore o concessionario.

7. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si applica la disciplina del Codice e le Linee guida dell'ANAC in materia di ruolo e funzioni del RUP, del DL e del DEC negli appalti e nelle concessioni.

Art. 4 – Programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi

1. Per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 21 del Codice ed ai fini di una corretta programmazione relativa all'espletamento delle procedure di gara, i responsabili di servizio comunicano al Servizio appalti entro il termine fissato dal Dirigente del Servizio Appalti, le procedure di gara di importo pari o superiori a euro 40.000,00 relative a lavori, beni e servizi da espletare per l'anno successivo, indicando la data programmata di avvio delle stesse.

Art. 5 - Controlli sul possesso dei requisiti

Il controllo sul possesso dei requisiti "generali" e "speciali" in capo all'affidatario viene effettuato con le modalità previste dal Codice e dalle Linee guida dell'ANAC in materia e secondo le circolari/direttive/atti equivalenti assunti dal Dirigente del Servizio appalti.

CAPO II – ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI INFERIORI A EURO 40.000,00.

Art. 6 – Individuazione dell'affidatario.

1. Nel rispetto dei “Principi comuni” e dell’utilizzo dei mercati elettronici di cui al precedente art. 2, gli affidamenti diretti di cui al presente capo avvengono secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Per importi inferiori ad € 1.000,00, l'individuazione dell'affidatario è preceduta da una consultazione informale di mercato effettuata attingendo alla quotidiana esperienza di mercato o acquisendo informazioni da altri Enti locali affidatari di commesse nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi, valutando cataloghi/listini di mercato, ricorrendo a qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato.
3. Per importi pari o superiori al suddetto limite, l'individuazione dell'affidatario è preceduta da:
 - a) una consultazione informale di mercato effettuata acquisendo informazioni su commesse nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi da: mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.a. e Intercenter – ER o altra piattaforma fornita da soggetto aggregatori o centrali di committenza nazionali o regionali; prezziari di riferimento o listini ufficiali; precedenti affidamenti dell'Ente, di Comuni appartenenti alla CUC, di Comuni limitrofi, di società partecipate dall'Ente nell'ambito dei quali sono stati acquisiti offerte/preventivi;
 - b) un confronto concorrenziale tra più operatori economici selezionati dal R.U.P. mediante avviso esplorativo/indagine di mercato, elenco aperto ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente Regolamento o altra motivata modalità;
4. Per importi pari o superiori ad Euro 20.000,00, l'obbligo motivazionale della scelta dell'affidatario di norma è assolto confrontando almeno tre preventivi presentati da operatori economici ai sensi della lettera b) del precedente comma, salvo casi di urgenza non dipendente da volontà o causa dell'Amministrazione o di particolari tipi di lavoro, fornitura o servizio per cui non sia possibile individuare altri contraenti.
5. Nel caso in cui i beni, servizi o lavori da acquisire siano presenti sul mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.a. e Intercenter – ER., l'affidamento diretto avviene con le seguenti modalità:
 - a) per importi inferiori ad Euro 20.000,00, mediante ordine diretto (ODA) o trattativa diretta (TD), ad un operatore economico individuato dal R.U.P. previa consultazione informale di mercato di cui al precedente comma 3;
 - b) per importi pari o superiori ad Euro 20.000,00 ed inferiori a 40.000,00 mediante richiesta di offerta (R.D.O.) a più operatori economici abilitati con le modalità di cui al precedente comma 4;
6. La consultazione/l'indagine di mercato e la scelta del soggetto affidatario è di competenza del R.U.P., senza necessità di nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 13 del Presente Regolamento (nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) o applicare quanto previsto ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento (nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso);
7. Non si applicano i commi 2, 3, 5 lett. d) dell’art. 97 del Codice in tema di anomalia: in ogni caso il R.U.P. può valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
8. Non si applica l'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, salva la necessità di progettare in modo adeguato la commessa, in considerazione del valore economico della stessa.
9. Il R.U.P. può utilizzare lo strumento dell'amministrazione diretta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2 del Codice, esclusivamente per l'acquisizione di lavori, per importi inferiori a Euro 40.000,00.

Art. 7 – Principio di rotazione.

1. Il R.U.P., in tutti i casi in cui affidi direttamente o comunque operi limitazioni al numero di operatori da invitare (non invitando tutti gli operatori idonei partecipanti all'avviso di manifestazione d'interesse o iscritti all'elenco utilizzato), è tenuto ad osservare il principio di rotazione per gli inviti e gli affidamenti di commesse rientranti nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi, di importo inferiore a Euro 40.000,00, evitando il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
2. Al principio di cui al comma precedente (il R.U.P. ne deve verificare il rispetto in relazione agli

affidamenti effettuati), consegue, in particolare, che il R.U.P.:

a) possa procedere ad un affidamento all'operatore economico uscente solo per ragioni, adeguatamente motivate, afferenti la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, della qualità della prestazione resa.

b) possa richiedere preventivo all'operatore economico invitato alla precedente procedura e non affidatario, solo per ragioni, adeguatamente motivate, afferenti l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa la particolare e speciale affidabilità dell'operatore economico e idoneità a fornire prestazioni coerenti con livello economico e qualitativo atteso;

3. È consentito derogare all'applicazione del precedente comma per affidamenti di importo inferiore a Euro 1.000,00, per i quali occorre comunque motivare in modo semplificato in ordine al rispetto dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

4. Il rispetto del principio di rotazione è oggetto di specifiche verifiche in sede di controllo successivo ai sensi dell'art. 147 - bis del D.lgs n. 267/00 secondo modalità definite annualmente con il programma dei controlli.

Art. 8 – Determinazione a contrarre e di affidamento.

1. Per gli affidamenti ai sensi del presente capo, si procede con un'unica determinazione che contiene:

- a) l'oggetto dell'affidamento e le cause che hanno determinato la necessità della acquisizione del bene/servizio/lavoro;
- b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- c) la verifica della disponibilità di strumenti di acquisto e di negoziazione o di convenzioni messi a disposizione da Consip o Intercenter – ER nei casi in cui sia obbligatorio ricorrervi;
- d) la descrizione delle modalità seguite per la consultazione o per l'indagine di mercato e dei relativi esiti secondo quanto previsto nel precedente articolo 5 del presente Regolamento;
- e) la motivazione della scelta dell'affidatario con riferimento in via indicativa ai seguenti fattori: possesso di idonei requisiti richiesti (ad es. possesso dei requisiti di idoneità professionale, adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti; continuità o tempestività nell'erogazione della prestazione, ecc.); rispondenza della fornitura, servizio o lavoro offerto all'interesse pubblico (ad es. conformità dell'offerta al capitolato, foglio patti e condizioni, ecc.); caratteristiche migliorative dell'offerta rispetto a quanto richiesto nel caso in cui non si valuti solo il prezzo (ad es. migliore efficacia del servizio, bene, lavoro offerto con riferimento ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione del servizio post-esecuzione e/o post-vendita); congruità del prezzo (ad es. sulla base della consultazione di cataloghi del mercato elettronico, di prezziari di riferimento o listini ufficiali, di preventivi acquisiti in occasione di precedenti affidamenti dall'Ente o da altri Comuni o enti pubblici; della valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici); rotazione con particolare al caso previsto dall'art. 6, comma 2 del presente Regolamento.
- f) l'indicazione precisa della ragione giuridica dell'affidatario e della P.IVA/C.F. e sede legale;
- g) l'importo dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- h) l'indicazione relativa al C.I.G. (codice indizione gara) e all'eventuale C.U.P. (Codice Unico Progetto);
- i) l'individuazione del R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del Codice; ove già individuato con atto precedente, la sua indicazione.
- j) le indicazioni in merito alla verifica sul possesso dei requisiti secondo le modalità descritte al precedente articolo 5.

CAPO III – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A EURO 1.000.000,00 EURO E PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

Art. 9 – Acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro, di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

1. L'affidamento tramite procedura negoziata in conformità all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice avviene tramite confronto competitivo fra gli operatori economici selezionati a seguito di avviso esplorativo o individuati da elenchi aperti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del presente Regolamento.
2. La procedura negoziata prende avvio tramite l'invio contemporaneo, a tutti gli operatori economici selezionati, di una lettera di invito, contenente almeno gli elementi di cui Linee guida ANAC in materia.
3. A seguito della valutazione delle offerte (articoli 13 e 14 del presente Regolamento), delle successive verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento in capo all'affidatario e quelle da effettuare ai sensi dell'art. 13 commi 8 e 9, viene assunta dal Dirigente del Servizio Appalti la determinazione di aggiudicazione definitiva ed il relativo impegno di spesa.
4. La determinazione può essere assunta anche in pendenza delle verifiche di cui all'art. 80 e 83 del Codice; in questo caso, alla suddetta determinazione segue la dichiarazione di efficacia assunta ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice dal Dirigente del Servizio Appalti a seguito dell'esito positivo delle predette verifiche.
5. Per l'individuazione delle competenze del Servizio Appalti e del Servizio competente nell'ambito dell'affidamento, si rimanda a circolari/direttive/atti equivalenti assunti dal Dirigente della CUC/Servizio Appalti.

Art. 10 - Acquisizione di lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00.

1. Restano fermi i principi di cui al presente Capo, con le sole diversificazioni di seguito riportate:
 - estensione del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo (si veda articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice);
 - motivazione relativa al mancato utilizzo della “procedura aperta o ristretta” da inserire nella determinazione a contrarre;

Art. 11 – Avviso di indagine esplorativa.

1. L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul “Profilo committente”, di un apposito avviso approvato con la determina a contrarre del Servizio competente per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso può essere di 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza.
2. Il suddetto avviso deve contenere almeno le seguenti indicazioni: valore dell'affidamento, caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare ed elementi essenziali del contratto (pubblicazione degli atti di cui all'art. 23, comma 14 e 15 del Codice per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00), requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, modalità di invio della manifestazione d'interesse, criteri di selezione degli operatori economici e l'eventuale soglia di manifestazioni di interesse oltre la quale si procederà alla selezione, modalità per comunicare con la stazione appaltante e indicazione del RUP.
3. Gli operatori che hanno manifestato l'interesse ad essere invitati a seguito dell'avviso esplorativo devono essere selezionati dal R.U.P. preferibilmente tramite sorteggio debitamente pubblicizzato nell'avviso o sulla base dei requisiti posseduti con i criteri evidenziati nell'avviso, in un numero proporzionato all'importo e alla rilevanza dell'appalto e comunque in numero almeno pari a quello previsto dalla legge.
4. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione di specifico avviso esplorativo, non sia stata presentata nei termini previsti alcuna manifestazione di interesse il R.U.P. seleziona gli operatori economici da invitare da

elenchi aperti formati ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento; nel caso in cui ne siano state presentate in numero inferiore a quello previsto per legge il RUP invita solo gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse.

5. Per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 l'avviso può non essere approvato con la determinazione a contrarre ed il termine ordinario di pubblicazione può essere abbreviato a 7 giorni.

Art. 12 – Gli elenchi aperti e la scelta degli operatori economici da invitare.

1. L'Amministrazione può istituire elenchi di operatori economici di fornitori di beni e servizi, nonché di esecutori di lavori pubblici cui affidare prestazioni attraverso procedure negoziate favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici potenzialmente idonei.

2. Tali elenchi devono essere formati ed approvati dal Dirigente competente insieme ad un disciplinare che ne stabilisce le modalità di utilizzo, previo parere del Responsabile della prevenzione della corruzione.

3. Il disciplinare deve rispettare i seguenti indirizzi:

- a) pubblicazione dell'avviso per la costituzione dell'elenco sul "Profilo del committente" per almeno 30 giorni;
- b) iscrizione degli operatori economici consentita senza limitazioni temporali;
- c) predeterminazione dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione;
- d) revisione almeno semestrale dell'elenco;
- e) pubblicazione di specifico "avviso esplorativo" per la scelta degli operatori economici da invitare, qualora sia prevedibile la lista degli operatori economici che saranno invitati per la singola procedura;
- f) pubblicazione dell'elenco (a seguito della sua approvazione) nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" unicamente per "estratto", al fine non rendere prevedibile la lista degli operatori economici da invitare alle procedure di gara.
- g) suddivisione dell'elenco per categorie o fasce di importo;
- h) predeterminazione del numero degli inviti proporzionato alla fascia di importo e comunque in un numero almeno pari al minimo previsto dalla legge, fatto salvo il caso dell'invito esteso a tutti gli operatori iscritti;
- i) individuazione degli operatori economici da invitare, nel rispetto del principio di rotazione, tramite sorteggio pubblico effettuato con una delle seguenti modalità:
 - sorteggio tra tutti gli operatori economici iscritti nell'elenco;
 - sorteggio da una lista di operatori iscritti nell'elenco selezionati dal R.U.P. con criterio motivato;
 - sorteggio da una lista costituita da operatori selezionati dal R.U.P. ed dai restanti operatori iscritti in elenco;La lista degli operatori economici selezionati dal R.U.P. dovrà essere inviata per il sorteggio al Servizio Appalti dopo aver assunto la determinazione a contrattare, con modalità tale da garantirne la segretezza;
Il sorteggio viene effettuato dal Servizio Appalti.
- j) **principio di rotazione:**
 - esclusione dalla scelta del R.U.P. (ai fini del sorteggio) delle imprese già selezionate dal medesimo R.U.P. in precedenti procedure del Comune o della CUC per le gare di rispettiva competenza, fino al 31/12 dell'anno in cui sono state proposte per l'invito;
 - diminuzione annuale della probabilità casuale di sorteggio per le ditte già invitate nell'anno di riferimento, proporzionata all'importo della procedura per la quale sono state invitate;
 - esclusione dagli inviti delle imprese già aggiudicatrici fino al 31/12 dell'anno in cui sono risultate affidatarie in via provvisoria;
- k) nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, applicazione dell'esclusione automatica prevista dall'art. 97, comma 8 del Codice, qualora il numero delle imprese partecipanti lo consenta.

2. Gli elenchi già costituiti devono essere adeguati ai principi appena esplicitati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento; ove non adeguati nei termini predetti non possono più essere utilizzati.

3. Gli elenchi potranno essere utilizzati anche dagli altri Enti aderenti alla Centrale unica di committenza, approvando anche il disciplinare che ne stabilisce le modalità di utilizzo.

4. Per affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 l'individuazione degli operatori da invitare o affidatari avviene con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 5 ed è soggetto alla rotazione degli affidamenti e degli inviti disciplinata dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 13 - Commissioni giudicatrici per gli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

1. Per importi pari o superiori ad 40.000,00 Euro, laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

2. Fino alla costituzione dell'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la commissione giudicatrice viene nominata dal Dirigente del Servizio Appalti o dal Responsabile della CUC su proposta del R.U.P. dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

b) la commissione giudicatrice è costituita, di regola, da tre componenti o da cinque qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità o risulti particolarmente complessa;

c) i componenti della Commissione devono essere esperti sull'oggetto del contratto comprovabile mediante curriculum; sono individuati prioritariamente all'interno dell'Ente (salvo indisponibilità in organico di adeguate professionalità), ove possibile nel rispetto del principio di rotazione; non devono avere svolto, né svolgere nessun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare (salvo casi particolari, da motivare nella determina di nomina, non devono svolgere le funzioni di R.U.P., progettista, DL e DEC relativamente al contratto da affidare); il Presidente deve rivestire la qualifica dirigenziale ed appartenere all'Ente;

d) segretario della commissione è un dipendente del Servizio appalti o del Settore competente purché in possesso di adeguate competenze in materia;

e) il Servizio Appalti acquisisce dai componenti della commissione le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice.

3. La documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti è valutata nella prima seduta pubblica dall'organo monocratico competente come esplicitato nella lex specialis, con l'eventuale supporto di un dipendente del Servizio appalti o del Settore competente purché in possesso di adeguate competenze in materia.

4. Le offerte dal punto di vista tecnico ed economico sono sottoposte al giudizio della commissione giudicatrice formata nei modi e con i tempi precedentemente esplicitati.

La commissione conclusa la fase di ammissione relativa alla verifica della documentazione amministrativa, procede all'apertura dell'offerta tecnica ed a verificarne la conformità rispetto a quanto previsto negli atti di gara.

La commissione valuta le offerte tecniche in sedute riservate; l'offerta economica è aperta in seduta pubblica. La durata massima dei lavori della commissione giudicatrice è stabilita, su proposta del R.U.P., nella determinazione di nomina della commissione e deve essere congrua rispetto alle caratteristiche delle offerte da valutare (salvo proroga per una sola volta concessa dal R.U.P.).

7. A conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice redige la graduatoria di gara e la comunica al R.U.P. che formula al Dirigente del Servizio Appalti la proposta di aggiudicazione definitiva.

8. Il R.U.P. procede, prima di formulare la proposta di aggiudicazione, alla valutazione circa il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5 lettera d) del Codice.

9. Il R.U.P. procede eventualmente alle verifiche sulle offerte anormalmente basse, con l'eventuale supporto della commissione e conseguentemente, in caso di esito positivo, formula al Dirigente del Servizio Appalti la proposta di aggiudicazione.

10. Il presente articolo si applica anche in caso di gare telematiche o espletate sulle piattaforme messe a disposizione da Consip S.p.a. e Intercenter – ER o altra piattaforma fornita da soggetto aggregatori o centrali di committenza nazionali o regionali.

Art. 14. Modalità di svolgimento dei lavori del R.U.P. nel caso di utilizzo del "minor prezzo".

1. Per importi pari o superiori ad 40.000,00 Euro, laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la

procedura sia quello del minor prezzo (art. 95, comma 4 del Codice), la documentazione amministrativa e l'offerta presentata dagli operatori economici concorrenti è valutata in seduta pubblica dall'organo monocratico competente come esplicitato nella lex specialis, con l'eventuale supporto di un dipendente del Servizio appalti o del Settore competente purché in possesso di adeguate competenze in materia.

2. Il R.U.P., a conclusione dei lavori procede alle verifiche circa il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice ed eventualmente alle verifiche sulle offerte anormalmente basse, ed in caso di esito positivo, formula al Dirigente del Servizio Appalti la proposta di aggiudicazione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 - Stipula del contratto

1. A seguito dell'aggiudicazione è obbligatorio procedere sempre al perfezionamento del contratto, in una delle forme di cui al presente articolo.

2. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia prevista per le comunicazioni relative all'anagrafe tributaria avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, di norma tramite posta elettronica certificata.

3. Per importi pari superiori alla soglia prevista per le comunicazioni relative all'anagrafe tributaria (ad oggi pari ad Euro 10.329,14 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto) e fino a Euro 39.999,00 si procede alla sottoscrizione della determinazione di affidamento per accettazione da parte dell'affidatario in modalità elettronica.

4. Per importi pari o superiori ad Euro 40.000,00 è richiesta la sottoscrizione di una formale scrittura privata in modalità elettronica; il Dirigente competente stabilisce nella determinazione a contrarre se il contratto deve essere eventualmente stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

5. In caso di utilizzo di strumenti di acquisto telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa il contratto è stipulato per scrittura privata, attraverso le modalità indicate sulle piattaforme telematiche utilizzate.

6. Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice solamente nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiori a 150.000,00 Euro e di servizi/forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

7. Per le modalità di dettaglio per la stipulazione/archiviazione si rimanda a circolari/direttive/atti equivalenti assunti dal Dirigente del Servizio Appalti.

Art. 16 – Cauzioni

1. Per gli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro è facoltà del R.U.P. non richiedere la "garanzia provvisoria" di cui all'art. 93 del Codice;

2. Per i restanti affidamenti la "garanzia provvisoria" è di norma pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito; è facoltà del R.U.P., fornendo opportuna motivazione, ridurre o incrementare la "garanzia provvisoria" da un minimo dell'1% ad un massimo del 4%, affinché l'importo della stessa sia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento ed al grado di rischio ad esso connesso.

3. La regolare esecuzione del contratto è garantita di norma dalla cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del Codice; è facoltà del R.U.P. non richiedere tale garanzia, motivando adeguatamente tale decisione nella determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 103, comma 11 del Codice.

Art. 17 – Codice di comportamento

1. Dovrà essere espressamente dichiarata dall'affidatario la clausola di risoluzione di diritto, ex art. 1456 del c.c., nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento del Comune di Cervia.

2. A tal fine l'operatore economico dovrà dichiarare di avere piena conoscenza di tale Codice di comportamento del Comune di Cervia.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni norma regolamentare comunque in contrasto con il presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa espresso riferimento al Codice e alle linee guida emanate in materia dall'ANAC.
3. Qualora dovessero intervenire modifiche normative o indicazioni vincolanti da parte dell'ANAC in relazione le stesse troveranno diretta applicazione senza necessità di immediato adeguamento del presente Regolamento.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle spese di natura economica disciplinate dall'apposito Regolamento.
5. I precedenti articoli 13 e 14 si applicano anche alle procedure "ordinarie" dell'Ente ed alle procedure di gara escluse in tutto o in parte dall'applicazione del Codice in quanto compatibili, intendendosi pertanto abrogate le disposizioni del "Regolamento contratti" approvato con atto C. C. n. 89 dell'17/12/2003 in contrasto con le medesime.
6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al periodo di pubblicazione all'Albo pretorio, contestualmente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art 95 dello Statuto comunale.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori forniture e servizi del Comune di Cervia è abrogato il precedente regolamento approvato con atto C. C. n. 57 del 29/11/2012 e tutte le disposizioni comunali vigenti con lo stesso in contrasto od incompatibili.